

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO - MOTOCICLI

Il noleggio dei motocicli da parte della società M.P.M. s.a.s. (di seguito, "il Locatore") è regolato dal contratto di noleggio, dalle presenti condizioni generali (presenti anche su www.frattellicingella.com), comprensive dell'informativa sulla privacy e dai Tariffari vigenti esposti al momento della sottoscrizione, tutti facente parte integrante del contratto sottoscritto, visionati dal Cliente (di seguito "il Cliente"), il quale con la propria sottoscrizione dichiara di averne preso piena e completa conoscenza.

Art. 1 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di noleggio motocicli si intende concluso tra la società M.P.M. s.a.s. ed il Cliente al momento della sottoscrizione e, ove previsto, anche del soggetto Garante.
2. Il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia del contratto e di aver preso visione e compreso le condizioni generali e i Tariffari vigenti, che fanno parte integrante del contratto, accettandole espressamente senza riserva alcuna.
3. Il Cliente può avvalersi di un garante indicato nella sezione "Dati Anagrafici – Garante" (da qui in poi denominato "Garante") il quale, con la sottoscrizione del presente contratto e secondo il testo riportato nella sezione "Garanzia", rilascia apposita fidejussione a favore del Locatore, per tutte le obbligazioni economico/finanziarie nascenti e/o conseguenti al sottoscritto contratto di noleggio ed alla sua esecuzione. Ne deriva che tutte le obbligazioni che sorgono in capo al Cliente per effetto del presente contratto si intendono riferite/estese anche al Garante sotto il vincolo della solidarietà, anche laddove nel testo del contratto qui di seguito si farà riferimento, per semplificazione, in via generale, soltanto al Cliente.
4. Chi stipula il contratto di noleggio in nome e/o per conto di un terzo, compiutamente identificato nel contratto, garantisce l'obbligazione del terzo e risponde solidalmente e congiuntamente con il terzo della piena osservanza di tutti gli obblighi contenuti nel presente contratto di noleggio; il Cliente che stipula il contratto di noleggio risponde verso il Locatore, in ogni caso di ogni fatto, azione od omissione imputabile al conducente del veicolo da lui autorizzato.
5. Il Cliente assume, per sé e per tutti i Conducenti autorizzati, l'obbligo di essere perennemente reperibile, ai numeri di telefono indicati nel contratto.

Art. 2 – REQUISITI E GUIDA DEL MOTOCICLO

1. Il Cliente, in quanto intestatario del Contratto di noleggio, e ogni Conducente espressamente indicato nel contratto e autorizzato alla guida del motociclo, devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richieste dal Locatore, fornendo, al fine di estrarne copia, Documento di Identità, Codice Fiscale e Patente.
2. Ciascun conducente del motociclo si impegna a non fornire false informazioni relative alle proprie generalità e al possesso di tutti i requisiti di Legge per l'abilitazione alla guida.
3. Il Cliente e/o ogni conducente autorizzato dovranno aver compiuto l'età minima di 18 anni nonché essere in possesso di patente di guida valida di un Paese UE da almeno 12 mesi, che abiliti alla tipologia del motociclo noleggiato e non soggetta a sospensione o revoca.
4. I Clienti residenti in uno Stato estero non comunitario dovranno essere in possesso di patente di guida del proprio Paese di provenienza e di patente valida per uso internazionale.
5. Il Cliente e/o ogni conducente autorizzato dovranno essere in possesso di apposita abilitazione di tipo A1 (o superiore) per la guida del motociclo di 125cc sul territorio francese.
6. Per persone al di sotto dei 25 anni d'età e al di sopra dei 75 anni di età è consentito l'accesso al noleggio con applicazione di un supplemento giornaliero indicato nel Tariffario esposto.
7. Il Cliente è responsabile del rispetto di tutti i requisiti che precedono e risponde dei danni derivanti dalla guida del motociclo, anche da parte di soggetti non autorizzati o privi dei requisiti di cui ai commi che precedono, obbligandosi a tenere indenne e manlevare il Locatore da qualsiasi conseguenza economica, incluse franchigie, scoperti ed eventuali esclusioni di copertura assicurativa o recupero del motociclo.
8. L'eventuale autorizzazione alla guida di terzi deve risultare per iscritto nel contratto; in mancanza, la guida da parte di terzi è considerata non autorizzata.

Art. 3 – MODALITA' E PAGAMENTO

1. Per noleggiare è necessario essere in possesso di una Carta di Credito e/o Debito valida, con operatività almeno fino a 6 mesi successivi alla riconsegna prevista del veicolo, necessaria per la relativa cauzione e garanzia.
2. E' facoltà del Locatore chiedere al Cliente un deposito diverso dalla Carta di Credito/Debito o integrare la stessa con un'altra garanzia.
3. Il pagamento del noleggio si intende anticipato, ovvero al momento del ritiro del veicolo.
4. Il Cliente e/o Garante si obbliga a rimborsare immediatamente il Locatore per tutte le spese sostenute, elencate nei Tariffari esposti, al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dipendenti dal presente contratto.
5. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e/o Garante autorizza irrevocabilmente il Locatore, e i soggetti dalla stessa autorizzati all'incasso, l'addebito (pre-autorizzato) sul mezzo di pagamento indicato alla stipula del contratto di noleggio a titolo di deposito cauzionale o franchigia, secondo i criteri stabiliti nel Tariffario. Tale somma, non fruttifera sarà soggetta a vincolo per tutta la durata del noleggio e sarà svincolata al momento della riconsegna del veicolo, solo se lo stesso si trovi nelle condizioni in cui era stato consegnato e se non siano stati contestati dal Locatore guasti di alcun genere o uno stato di usura superiore al normale uso concordato nel contratto.
6. Il corrispettivo per il noleggio, più il deposito cauzionale, più qualunque altra spesa accessoria di competenza del Cliente, dovranno essere coperte dalle carte di Credito/Debito del Cliente e/o del Garante alla data di stipula del presente contratto; a tal fine il Cliente e/o il Garante autorizzano il Locatore ad addebitare sulla propria carta di credito, anche in più riprese, ogni importo utile per attestare lo stato di copertura finanziaria delle stesse, che deve essere tale da coprire interamente i costi del noleggio, della cauzione e dell'eventuale rifornimento di carburante. In caso di mancata copertura finanziaria, il contratto non potrà avere inizio ed il Locatore avrà facoltà di risolvere il contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.
7. Il Cliente accetta che, in caso di incapienza della cauzione, la parte non coperta dalla cauzione sarà addebitata sulla Carta di Credito o comunque dovrà essere rimborsata al Locatore.
8. L'acquisto di ogni prodotto o servizio accessorio è facoltativo e rimesso alla discrezione e volontà del Cliente. I prezzi e le caratteristiche dei servizi extra offerti dal Locatore sono consultabili all'interno del Tariffario vigente esposto.
9. In caso di rinnovo o proroga del contratto di noleggio, il contratto medesimo si intende rinnovato con tutti i prodotti e servizi accessori inizialmente richiesti dal Cliente (per esempio: copertura assicurativa, guida aggiuntiva etc) ed il Cliente si obbliga pertanto al pagamento di tutti i costi connessi al suddetto rinnovo.
10. Qualora siano concordati il ritiro o la riconsegna del veicolo in un luogo diverso dalla sede del Locatore, questi si riserva la facoltà di richiedere un corrispettivo supplementare, da definirsi, per l'assunzione del rischio e spese connesse al trasferimento del veicolo.
11. In ogni caso di ritardato pagamento saranno addebitati al Cliente e/o Garante gli interessi di mora, al tasso di cui al D.Lgs 231/2002 s.m.i., dovuti dal giorno di scadenza dell'obbligazione sino al giorno di effettivo pagamento.

Art. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ciascun Veicolo è assicurato con copertura R.C.A. a norma delle vigenti leggi, la quale garantisce la copertura della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con riferimento a persone, cose (escluse quelle trasportate) e animali. Il trasporto sul motociclo del Locatore è equiparato al terzo.
2. In caso di un sinistro, incidente, furto, incendio, impatto con animali selvatici o altro danno, il Cliente e/o Conducente ha l'obbligo di informare tempestivamente le forze dell'ordine (telefonticamente o recandosi direttamente presso la stazione delle forze dell'ordine più vicina), richiedendone l'intervento. Questo obbligo è valido anche in caso (di danni minimi al veicolo e anche in caso) di incidenti causati per colpa propria senza coinvolgimento alcuno di terzi.
3. Per ogni danneggiamento al veicolo prodotto durante il periodo di noleggio, il Cliente e/o Conducente è tenuto a informare immediatamente, e comunque entro un giorno lavorativo successivo all'evento, telefonticamente o per iscritto (anche via e-mail all'indirizzo frattellicingella@gmail.com) il Locatore su tutti i dettagli dell'evento che ha determinato il danno del veicolo. Ciò vale anche in caso di furto del veicolo o di parti dello stesso. Il Locatore potrà addebitare al Cliente i danni derivanti dalla mancanza o dal ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di cui sopra.
4. In caso di incidente con la controparte, il Cliente si obbliga a compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente (C.I.D.) a disposizione nel Veicolo e farlo pervenire al Locatore entro 24 ore dall'evento. Il C.I.D. deve essere debitamente sottoscritto da ambedue le parti e compilato con cura e fedelmente in tutte le sue parti, al fine di rendere chiara e senza ombra di dubbio la dinamica dell'evento e l'identificazione della controparte. Il Cliente si assume la responsabilità per eventuali dati mancanti.
5. Il Cliente si obbliga a comunicare che il veicolo è di proprietà del Locatore.
6. Nel caso di danni di qualsiasi natura a cose e/o persone causati da terzi non autorizzati alla conduzione del motociclo locato, il Cliente si assume la piena e totale responsabilità del risarcimento, sino ad un importo pari al valore commerciale del motociclo, facendo decadere la validità del contratto.
7. In caso di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove necessario dovrà essere esposta denuncia.
8. E' possibile integrare l'assicurazione, previo acquisto di pacchetti, a seconda del veicolo locato, con: "Protezione PAI" (infortuni conducente).
9. Il Cliente è tenuto ad ogni risarcimento anche qualora il sinistro venga scoperto e/o accertato in epoca successiva all'evento.
10. In caso di foratura dello pneumatico, la riparazione o sostituzione dello stesso sarà esclusivamente a carico del Cliente.
11. Il Cliente si assume la responsabilità nei confronti del Locatore per qualsiasi danno conseguente ad un comportamento negligente.
12. Il Cliente autorizza il Locatore al pagamento della somma dovuta nella misura seguente:
A. DANNI CAUSATI DA SINISTRO ATTIVO:
In ogni caso di sinistro, verificatosi per causa e colpa del Cliente, quest'ultimo si assume direttamente tutti i costi, oneri e spese, incluso il risarcimento danni a qualsiasi titolo che siano conseguenza, diretta e/o indiretta, del sinistro medesimo, manlevando il Locatore da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Non essendo il motociclo coperto da polizza KASKO né è prevista una franchigia, il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore l'intero ammontare dei danni causati, nonché ogni eventuale spesa accessoria. A tal fine, il Cliente autorizza il Locatore a trattenerne, in caso di danni di importo inferiore, una parte del deposito cauzionale ovvero, in caso di danni di importo superiore, l'intero deposito cauzionale a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'eventuale differenza, fino a un importo massimo pari al valore del motociclo. Il Cliente si impegna inoltre a corrispondere l'importo previsto nel Tariffario per la gestione della pratica di sinistro.
Qualsiasi danno recato al motociclo dovrà essere ripristinato presso la carrozzeria convenzionata con l'assicurazione del Locatore.

B. DANNI CAUSATI DA SINISTRO PASSIVO:

Il Cliente si assume la responsabilità di eventuale risarcimento per danni non riconosciuti dalla compagnia assicuratrice (ad esempio in caso di concorso di colpa ecc.)

C. FURTO E INCENDIO / SMARRIMENTO:

Non essendo il motociclo coperto da polizza KASKO né è prevista una franchigia, il Cliente si obbliga al pagamento del valore del veicolo calcolato pari al nuovo e di qualsiasi danno relativo, manlevando il Locatore da qualsiasi responsabilità civile o penale.

Art. 5 – RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

- 1) Il Cliente si obbliga a custodire e ad utilizzare il motociclo e relativi accessori con la massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e delle caratteristiche indicate nella carta di circolazione e nei limiti previsti dalla Legge, nonché:
 - a) a non sublocare o noleggiare il motociclo;
 - b) a non affidare la guida del motociclo a persone diverse da quelle autorizzate nel Contratto di Noleggio;
 - c) a non eseguire alcun lavoro di riparazione del motociclo noleggiato senza il consenso scritto del Locatore;
 - d) ad informare immediatamente il Locatore di eventuali guasti o anomalie del motociclo, interrompendo la circolazione dello stesso e rimettendosi alle indicazioni del Locatore in ordine all'eventuale sostituzione o riconsegna del motociclo;
 - e) a rifornire il motociclo usando il corretto carburante, altresì mantenendolo diligentemente, controllando il livello dei liquidi ed effettuando, laddove necessario, gli opportuni rabbocchi;
 - f) a non guidare il motociclo sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire;
 - g) a non utilizzare il motociclo su strade dissestate o inadatte alle caratteristiche tecniche dello stesso;
 - h) a non utilizzare il motociclo per spingere o trainare altro veicolo o rimorchio;
 - i) a osservare le disposizioni normative in materia di trasporto merci e a non effettuare un carico superiore ai limiti consentiti;
 - j) a essere reperibile 24 ore su 24, ai numeri che vengono indicati nel Contratto di locazione;
 - k) a non utilizzare il motociclo per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti.
- 2) Il Cliente è responsabile senza limitazioni per tutte le violazioni delle norme sulla circolazione stradale e delle disposizioni normative e amministrative, nonché per tutte le turbative del possesso causate dal Cliente e/o Conducente o da terzi a cui il Cliente cede il motociclo o derivanti dall'uso improprio del motociclo. Per ogni sanzione pervenuta verrà addebitato un importo di € 35,00 per gestione pratica e/o rinotifica del relativo verbale.
- 3) Il Cliente e/o Garante è tenuto a manlevare il Locatore per tutte le multe, sanzioni, pedaggi, tasse, infrazioni relative al parcheggio e altri costi e/o spese collegate, imposti a M.P.M. s.a.s., da autorità o altri organismi a seguito di tali violazioni, durante la vigenza del contratto di noleggio.
- 4) In caso di sequestro del motociclo, per causa e colpa del Cliente, lo stesso si obbliga a sostenere tutte le spese per il recupero del motociclo, compreso quelle legali, per eventuali procedure di dissequestro, oltre a risarcire il danno per il fermo tecnico del motociclo.
- 5) In caso di violazione delle norme di cui ai punti che precedono, il Locatore si riserva di risolvere immediatamente il contratto di noleggio con restituzione del motociclo e con richiesta di eventuali rimborsi per danni o risarcimenti di qualsiasi spesa, derivanti dalla violazione stessa, anche in conseguenza di guasti o usura eccedente il normale uso, sia cagionati dal medesimo, che da terzi.

Art. 6 – CONSEGNA E RESTITUZIONE VEICOLO

1. La durata di noleggio (durata minima) indicata in contratto è vincolante: questa viene indicata in giorni.
2. Il Cliente accetta e dichiara di aver verificato che le condizioni del motociclo locato corrispondano alle immagini prese dal Locatore al momento della consegna del mezzo, in presenza del Cliente, tramite videocamera di telefono cellulare, nonché di riceverlo dal Locatore in ottimo stato di conservazione e manutenzione, perfettamente funzionante in ogni sua parte ed idonea all'uso per cui è stato noleggiato, senza né apparenti difetti di meccanica, né danni alla carrozzeria, e si obbliga a restituirlo nelle medesime condizioni.
3. Il Cliente riconosce e dichiara che il motociclo consegnato è provvisto e completo di tutti gli accessori e di tutta la documentazione necessaria per la circolazione.
4. Dalla data della locazione e fino a quella di riconsegna del motociclo il Cliente sarà responsabile di tutti i danni a persone/animali/cose derivanti dall'uso, custodia e circolazione del veicolo anche se imputabili a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi.
5. Nel caso in cui il motociclo venga ritirato dopo l'orario stabilito in fase di prenotazione, resta inteso che l'orario di riconsegna rimane invariato, senza diritto ad alcun rimborso.
6. Nel caso in cui il motociclo venga ritirato prima dell'orario stabilito in fase di prenotazione, le eventuali ore supplementari verranno calcolate secondo il Tariffario.
7. Il motociclo locato deve essere riconsegnato alla data e ora specificati nel contratto di noleggio, durante l'orario d'ufficio entro e non oltre 30 minuti dalla scadenza dell'orario stabilito.
8. In caso di riconsegna del motociclo oltre il termine stabilito, il Locatore ha il diritto di richiedere una somma a titolo di risarcimento, pari almeno alla tariffa giornaliera di noleggio prestabilito, per tutta la durata della violazione fino alla consegna dello stesso. Resta salvo il diritto del Locatore al risarcimento dei danni ulteriori.
9. Resta inteso che nel caso in cui la riconsegna tardiva crei pregiudizi o impedisca il noleggio successivo, il Cliente si impegna altresì a risarcire integralmente o parzialmente il successivo Cliente che non potrà pertanto usufruire del noleggio prenotato.
10. In caso di mancata riconsegna del motociclo, il Locatore avrà comunque la facoltà di inoltrare formale denuncia alle autorità competenti e di attuare il protocollo di sicurezza per il recupero forzato del motociclo, il cui spese saranno addebitate totalmente al Cliente che sarà tenuto al risarcimento del danno patito dal Locatore.
11. In caso di mancata riconsegna dei documenti di corredo al motociclo e/o della targa e/o chiavi, il Cliente si impegna a corrispondere, a titolo di penale, la tariffa di noleggio per ogni giorno necessario fino alla duplicazione degli stessi, e risarcimento delle relative spese.
12. Il Cliente si impegna a riconsegnare il motociclo, unitamente ai suoi accessori e documenti, libero da cose o beni, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, pulizia compresa. In caso di inosservanza di suddetta clausola, il Cliente è tenuto a corrispondere l'importo per il lavaggio stesso. In caso contrario al momento della ricezione e ricognizione verranno addebitati € 40,00 a forfait per il lavaggio completo.
13. In caso di riconsegna del Veicolo fuori dall'orario di apertura, con deposito delle chiavi nell'apposita cassetta "Keybox", il noleggio si considera concluso al momento della riapertura dell'ufficio del Locatore e successivamente all'escuzione dei controlli sul motociclo, ivi inclusa la verifica dell'eventuale presenza di danni o anomalie.
14. In caso di mancata verifica congiunta, il Cliente autorizza espressamente, sin da ora, il Locatore ad addebitare ogni costo relativo a danni e/o ammanchi riscontrati sul motociclo anche successivamente alla riconsegna, manlevando il Locatore da qualsiasi responsabilità.
15. Nel caso di mancata restituzione del motociclo nei termini contrattuali in assenza di qualsiasi valida ragione ostensiva (forza maggiore), il Cliente si rende responsabile del reato di appropriazione indebita o nelle ipotesi più gravi di truffa contrattuale.
16. In ipotesi di restituzione anticipata (recesso) del motociclo da parte del Cliente, per motivi di qualsiasi natura, o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto, conteggiato fino alla scadenza minima contrattuale o di suo rinnovo e pertanto autorizza il Locatore a trattenerne l'intero importo versato. E' inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.
17. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, prima della scadenza del contratto, una o più proroghe. Il Locatore si riserva la più ampia discrezionalità nel valutare l'adesione alla proposta di proroga della scadenza contrattuale, che potrà avvenire solo su accettazione scritta del Locatore comunicata al Cliente insieme ad eventuali nuove regolamentazioni economiche del contratto.

Art. 7 – RIFORMENTO

1. Il Cliente è tenuto a riconsegnare il Veicolo con lo stesso quantitativo di carburante presente ad inizio del noleggio. In caso di mancato rifornimento da parte del Cliente, il Locatore provvederà ad addebitare al Cliente l'importo dei litri di carburante mancanti.

Art. 8 – LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE

1. Fermo restando la responsabilità del fabbricante del motociclo per i vizi di costruzione, il Locatore userà la normale diligenza per noleggiare il motociclo stesso in condizioni di piena efficienza. In nessun caso il Locatore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente, del conducente o dei membri delle rispettive famiglie per i danni di qualsiasi natura dai medesimi subiti, incluso il pregiudizio economico, sia per danni alla persona, fatta salva limitatamente a questi ultimi, l'applicazione degli artt. 33 comma 2 lett. a) e b) e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 205/2006, sia per danni conseguenti a guasti o difetti di funzionamento del motociclo o incidenti stradali verificatisi nel corso del noleggio. In ogni caso il Locatore non può essere e considerato responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre o altre cause di forza maggiore.
2. Il Locatore si riserva la facoltà di non fornire alcun motociclo in sostituzione in caso di incidente, furto, danneggiamento o per qualsiasi altro motivo a suo insindacabile giudizio, senza doverne giustificare il rifiuto. L'eventuale sostituzione avverrà, di norma, con un motociclo della stessa categoria; in caso di indisponibilità potrà essere consegnato al Cliente un motociclo di categoria inferiore o superiore, applicando le riduzioni e le maggiorazioni previste come da Tariffario.
3. Il Locatore non risponde di eventuali danni o perdita di merce o di effetti personali lasciati nel motociclo locato, sia durante il periodo della locazione, che successivamente alla restituzione del motociclo. In quest'ultimo caso tali beni mobili si intendono abbandonati dal Cliente ed il Locatore non è responsabile della custodia degli stessi.

Art. 9 – ADEBITI

1. Il Cliente e/o Garante, con la sottoscrizione del Contratto, autorizza il Locatore ad addebitare sulla Carta di Credito, inserita nel contratto a titolo di garanzia, gli importi corrispondenti ai canoni di noleggio integralmente considerati (es: km eccedenti, giorni extra, consegna fuori orario, rifornimento carburante, spese per pulizia motociclo, ecc.), ai danni riscontrati alla riconsegna e alle eventuali spese e danni che dovessero essere riscontrati dopo la riconsegna del veicolo (es: danni di carrozzeria non rilevati perché la riconsegna è stata effettuata di sera o con l'utilizzo della Keybox, spese di gestione pratica, penali, risarcimenti ed indennizzi, multe, pedaggi autostradali, spese di recupero crediti, ecc.).

Art. 10 – UTILIZZO DI DISPOSITIVI SATELLITARI

Il cliente acconsente espressamente all'utilizzo di eventuali dispositivi satellitari, in grado di rilevare e tracciare in qualsiasi momento l'ubicazione del motociclo, che può essere attivato dal Locatore in caso di inadempimento del conducente. Conformemente a quanto espresso nel contratto di noleggio.

Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l'inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) delle presenti condizioni contrattuali comporterà la risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro del motociclo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore, causati dall'inadempimento.
2. Il Locatore si riserva, comunque, il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio anche relativamente ad uno o più motocicli, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, ai verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:
 - a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini stabiliti dallo stesso. Al verificarsi di tale ipotesi, anche per uno solo veicolo/motociclo il Locatore si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli eventualmente in corso.
 - b) assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale e/o altri vincoli e/o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà e in caso di elevazione di protesti a suo carico o segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI).
 - c) scioglimento e/o liquidazione dell'impresa del Cliente per qualsiasi motivo o in caso di insolvenza.
 - d) dichiarazione di fallimento dell'impresa del Cliente, concordato preventivo, amministrazione controllata, messa in liquidazione volontaria o coattiva, o assoggettamento a procedure concorsuali.
 - e) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle presenti condizioni generali con conseguente diminuzione dell'efficienza e/o della sua solvibilità.
 - f) in caso venga intrapresa un'azione legale a carico del Locatore a seguito di contestazione di danni, maggiori costi e/o penali.
3. Al verificarsi anche di una soltanto, tra le dette ipotesi, il Locatore provvederà, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro dell'autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal locatore, causati dall'inadempimento. Ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovino e rimuoverli, agendo, in ogni caso, nei limiti di quanto legalmente consentito. Il Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza, fin d'ora, il Locatore ad agire come sopra descritto al fine di farlo rientrare in possesso dei beni oggetto dell'accordo, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando, nel contempo il Locatore da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente.
4. In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, il Cliente è tenuto alla immediata restituzione dei veicoli locati nei luoghi indicati dal Locatore e nulla potrà pretendere in ordine alla anticipata restituzione.
5. Rimane ad esclusiva facoltà del Locatore la scelta di non risolvere il contratto: in tal caso, vengono comunque a decadere eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale.
6. In tutti i casi di risoluzione previsti, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli insoluti maturati e relative spese accessorie, oltre che dei canoni ancora a scadere, delle spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore.

Art. 12 – FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTI O IN DEROGA

1. Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga a qualsiasi articolo delle presenti condizioni generali, per poter essere considerata vincolante fra le parti, dovrà essere stipulata per iscritto, sottoscritta per accettazione a pena di nullità. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 1571 cod. civ.

Art. 13 – FORO ESCLUSIVO IN CASO DI CONTROVERSIA

1. Il contratto di noleggio sottoscritto dalle parti sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Imperia ovvero, nei limiti della competenza per valore, il Giudice di Pace di Sanremo, fatto salvo quanto previsto dal Codice del Consumo.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In caso di contestazioni circa la correttezza del contenuto del contratto di noleggio, fanno fede tra le parti i dati e i documenti contenuti nell'archivio del Locatore.
2. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") il Locatore si conforma alla normativa vigente in tema di tutela dei dati personali. A tal fine il Cliente è informato che i dati personali forniti al Locatore saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti alla corretta esecuzione del Contratto di noleggio e per la richiesta di un'eventuale recensione. Rimane fermo che il consenso è comunque condizionato secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore e se richiesto da Organi di controllo.